



## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*



Determina 39/2019

OGGETTO: Regolamento per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

### **LA DIRETTRICE**

VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e s.m.i;  
VISTO il D. Lgs. 8 gennaio 2004 n. 3 e s.m.i;  
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.i;  
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";  
VISTO il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" approvato con D.lgs. n. 42/2004;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 19 giugno 2019, avente ad oggetto: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";  
VISTO l'art. 29 comma 3 lett. b) del D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 76 che attribuisce ai Musei Reali, istituto dirigenziale di livello non generale, autonomia speciale;  
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014, fg. n. 5624, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";  
VISTO il D. M. del 23 gennaio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016 fg. n. 583, che prevede la "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208";  
VISTO il D. M. del 23 gennaio 2016 che prevede modifiche al D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016 fg. n. 584;  
VISTI i decreti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n. 44, n. 156 del 21 marzo 2016 e numero 198 del 9 aprile 2016 con i quali sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell'articolo 1, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  
VISTO il decreto direttoriale 28 settembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13 novembre 2015, fg. n. 4373, con il quale il Direttore generale ai Musei conferiva alla dott.ssa Enrica Pagella l'incarico dirigenziale dei Musei Reali, assunto in data 01.12.2015;  
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", aggiornato al D.L. 30 aprile 2019 n. 34 - c.d. "decreto crescita" convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019 n. 58; VISTO in particolare, l'art. 36 del citato Codice che disciplina i con-

tratti sotto soglia, riferiti all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria come specificate all'art. 35 del medesimo Codice;

CONSIDERATA la necessità di adottare un Regolamento che individui principi, criteri e procedure per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia), così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (art. 35 c. 3 del Codice, in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto) nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione con le modalità indicate nel codice contratti e nelle linee guida ANAC, anche al fine di assicurare maggiore efficienza all'attività istituzionale dei Musei Reali;

tutto quanto visto, considerato, preso atto e ritenuto

#### **DETERMINA**

- di approvare l'allegato "Regolamento per l'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture per importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione, in forma integrale, sul sito istituzionale dei Musei Reali <http://www.museireali.beniculturali.it/> nella sezione "Amministrazione trasparente, Regolamenti";
- di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

**18.12.2019**

LA DIRETTRICE  
Enrica Pagella



# **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO**

(art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

## **SEZIONE I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Oggetto e ambito di applicazione
2. Principi generali
3. Responsabile unico del procedimento

## **SEZIONE II**

### **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

4. Programmazione, determinazione e avvio della procedura di affidamento

## **SEZIONE III**

### **PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

5. Ambito di applicazione
6. Verifica del possesso dei requisiti
7. Stipulazione del contratto

L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL CODICE

8. Ambito di applicazione
9. Avvio della procedura
10. Indagine di mercato
11. Gli inviti e la procedura competitiva
12. Stipula del contratto
13. Affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, "di direzione dell'esecuzione," di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro
14. Affidamento dei lavori concernenti beni culturali di valore inferiore a € 300.000,00 in regime di somma urgenza
15. Pubblicità e comunicazioni
16. Requisiti di qualificazione
17. Controlli sulle autodichiarazioni
18. Principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti
19. Regolare esecuzione e fatturazione
20. Norme di rinvio
21. Entrata in vigore

## **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Oggetto e ambito di applicazione**

1.1 Il presente regolamento ("Regolamento") disciplina i principi, i criteri e le procedure adottate dai Musei Reali in qualità di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici d.lgs.50/2016 e s.m.i. (d'ora in avanti

anche solo Codice), per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall'art. 35 del Codice, con specifico riguardo alle esigenze proprie dei musei e in conformità con le prescrizioni del Codice e con gli atti attuativi dello stesso, nonché nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori economici.

1.2 Qualora dovessero modificarsi le disposizioni che disciplinano la materia del Regolamento, anche le disposizioni ivi contenute che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite dalla nuova normativa.

## **2. Principi generali**

2.1 Il ricorso alle procedure del Regolamento è consentito per i seguenti importi, da intendersi al netto dell'IVA:

- a) lavori di importo inferiore a € 5.548.000,00;
- b) lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 23 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 riguardanti beni culturali di importo non superiore a € 300.000,00;
- c) forniture e servizi di importo inferiore a € 144.000,00;
- d) servizi di cui all'Allegato IX del Codice di importo inferiore a € 750.000,00.

2.2 Tali soglie sono soggette alla revisione periodica ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Codice e devono intendersi automaticamente adeguate ai provvedimenti della Commissione dell'Unione Europea.

2.3 È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi delle prestazioni da affidare e dei relativi importi al fine di eludere l'osservanza delle norme del Codice e del Regolamento e sottoporre alla disciplina prevista per gli affidamenti dei contratti sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice gli affidamenti di importo superiore.

A questo fine, la determinazione degli importi stimati degli affidamenti deve avvenire in conformità a quanto previsto all'art. 35, commi 4 e ss., del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione.

2.4 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

In particolare, i Musei Reali aderiscono:

- a) al principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività: non ritardare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza: adozione di una condotta leale e improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa e imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità: garantire la conoscibilità delle procedure di gara mediante l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione: non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- l) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale: previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- m) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.5 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Codice).

2.6 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lettera cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte dalle Linee Guida n. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 450, l. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019 (n. 145/2018), i Musei Reali, in quanto amministrazione statale, hanno l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 euro, di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo.

Non sono nulli i contratti stipulati ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri prezzo-qualità degli strumenti di acquisto resi disponibili da Consip, purché tra i Musei Reali e l'operatore economico non siano sorte contestazioni circa l'esecuzione di contratti stipulati precedentemente.

È possibile ricorrere a strumenti alternativi al MEPA qualora il bene o servizio ricercato non risulti ivi presente ovvero, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle esigenze concrete. Tale evenienza dovrà essere evidenziata nella motivazione della determina a contrarre.

2.7 I Musei Reali possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, laddove non obbligatorie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

2.8 I Musei Reali verificano se per un appalto di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, come previsto nelle Linee Guida n. 4 paragrafo 1.5.

### **3. Responsabile unico del procedimento**

3.1 Per ogni acquisizione o affidamento sotto soglia è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ("Linee Guida n. 3") e, ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'Esecuzione del Contratto in possesso di adeguate competenze, i quali svolgono i compiti previsti dal Codice, rapportandosi con la Direzione di Musei Reali, e provvedono al pieno rispetto delle procedure previste nel Regolamento.

Salvo diversa indicazione e nel rispetto dei limiti previsti dalle Linee Guida n. 3, il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.2 Il RUP viene nominato tra i dipendenti in servizio, sulla base del necessario livello di inquadramento nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle particolari specializzazioni tecniche.

3.3 Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste nel Regolamento e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti.

## **SEZIONE II- PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

### **4. Programmazione, determinazione e avvio della procedura di affidamento**

4.1 L'acquisizione di lavori, servizi e forniture, rilevanti ai fini del Regolamento avviene coerentemente con:

- a. la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00, di cui all'art. 21, comma 3, del Codice;
- b. la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 euro di cui all'art. 21, comma 6, del Codice;
- c. il budget direzionale approvato.

4.2 Le attività istruttorie, propositive e preparatorie del fabbisogno sono di competenza del RUP ai fini della predisposizione della Determina a contrarre, che viene adottata dal/dalla Direttore/Direttrice dei Musei Reali; l'avvio delle procedure di affidamento avviene a seguito della determina a contrarre.

Nella determina a contrarre vengono indicati:

- a. interesse pubblico da soddisfare;
- b. caratteristiche dei lavori, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro, servizio, fornitura;
- c. requisiti generali e speciali, di capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria;
- d. società *in house* (art. 5 del Codice) cui affidare il servizio;
- e. fornitore in esclusiva (art. 63 del Codice);
- f. indicazione del corrispettivo o dell'importo massimo stimato per l'acquisto in caso di procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico;
- g. durata contrattuale;

- h. criteri di selezione e procedure da adottare e motivazione della scelta;
- i. principali condizioni contrattuali o rinvio condizioni generali di contratto ove esistenti;
- j. indicazione del CUP ove previsto;
- k. nominativo del RUP;
- l. motivazione circa la volontà di invitare l'operatore economico uscente, la richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice e l'eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi per le prestazioni di importi superiori a 40.000 euro oppure l'eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma triennale dei lavori per gli appalti di importi superiori a € 100.000,00.

### **SEZIONE III- PROCEDURE DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE**

L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

#### **5. Ambito di applicazione**

5.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi (compresi quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria) d'importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici in conformità all'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice.

5.2 La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre del/della Direttore/Direttrice che, in applicazione dei principi d'imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene le indicazioni di cui al punto 4.2.

5.3 Qualora l'affidamento diretto avvenga senza previa consultazione di due o più operatori economici, ovvero nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico, la determina a contrarre contiene altresì l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.

5.4 Per gli affidamenti sotto la soglia di € 40.000,00 la Determina a contrarre può essere omessa e il suo contenuto minimo (oggetto dell'affidamento, importo, ragioni della scelta del fornitore, possesso dei requisiti generali e speciali, ove richiesti) deve essere riportato nell'invito a presentare offerta.

5.5 Qualora si proceda con l'invito a presentare offerta, rivolto a più operatori economici, lo stesso deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche;
- b) le garanzie richieste all'affidatario;
- c) il termine di presentazione del preventivo;
- d) il periodo in giorni di validità del preventivo;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali della richiesta di preventivo;
- g) l'indicazione dei termini di pagamento;
- h) i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e, ove previsti, i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità

tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice che l'operatore economico dovrà possedere per l'affidamento dell'appalto.

## **6. Verifica del possesso dei requisiti**

6.1 Al fine di rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 del Codice e quelli di carattere speciale, ove previsti, l'operatore economico dovrà presentare un'apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche utilizzando il modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

6.2 Prima della stipula del contratto i Musei Reali procedono con le seguenti verifiche:

a) Per gli affidamenti di importo inferiore o uguale a € 5.000,00: consultazione del casellario ANAC, verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività (per esempio, ex art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante la "legge anti-corruzione"), verifica dei requisiti speciali, ove previsti;

b) Per gli affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 e inferiore o uguale a € 20.000,00: consultazione del casellario ANAC; verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice; verifica dei requisiti speciali, ove previsti; verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (per esempio, ex art. 1, comma 52, Legge 190/2012);

c) Per gli affidamenti di importo superiore a € 20.000,00: verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (per esempio, ex art. 1, comma 52, Legge 190/2012).

6.3 I Musei Reali effettueranno le verifiche sul contenuto delle autodichiarazioni rilasciate dagli operatori economici con le modalità previste al paragrafo 17 del Regolamento.

6.4 Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6.5 I Musei Reali possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, i Musei Reali verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti per l'affidamento; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97.

## **7. Stipula del contratto**

7.1 Il contratto è stipulato nelle forme di cui all'art. 32, comma 14 del Codice, anche mediante scambio di lettere sottoscritte per accettazione dall'affidatario, o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, con cui i Musei Reali dispongono l'ordinazione dei beni, servizi, lavori.

7.2 Il contratto, corredato di CIG, dovrà in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

7.3 Per la stipula non si applica la clausola di sospensione c.d. *standstill* di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

7.4 Ai sensi delle Linee Guida n. 4, la scelta dell'affidatario avviene nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti previsto dal successivo paragrafo 18.

## **L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35 DEL CODICE**

### **8. Ambito di applicazione**

8.1 L'affidamento dei contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea possono essere effettuati mediante le procedure di seguito descritte:

- a) per i contratti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;
- b) per i contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- c) per i contratti di lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- d) per i contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.
- e) per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Gli operatori economici da invitare sono selezionati mediante indagini di mercato espletate con le modalità descritte nel successivo articolo 11 ovvero tramite gli elenchi di operatori economici.

### **9. Avvio della procedura**

La procedura prende avvio con la determina a contrarre del/della Direttore/Direttrice e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.2.

### **10. Indagine di mercato**

10.1 L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

10.2 L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute di volta in volta più convenienti dai RUP, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

10.3 I Musei Reali procedono all'espletamento delle indagini di mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

10.4 Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

10.5 I Musei Reali assicurano l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.

10.6 A questo fine, i Musei Reali pubblicano un avviso sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Avvisi e bandi di gara", o ricorrono ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza.

10.7 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

## **11. Gli inviti e la procedura competitiva**

11.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, i Musei Reali selezionano, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare.

11.2 La lettera di invito a presentare offerta deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato nella Linee Guida n. 4 ANAC punto 1.5, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre specificare che se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

**a1.** calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

**b1.** calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a1);

**c1.** calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b1);

**d1.** la soglia calcolata alla lettera c1) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a1) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b1).

Quando invece il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

**a2.** calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

**b2.** calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a2);

**c2.** calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b2) e la media aritmetica di cui alla lettera a2);

**d2.** se il rapporto di cui alla lettera c2) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a2) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

**e2.** se il rapporto di cui alla lettera c2) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a2) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b2).

- l) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;

- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

11.3 L'aggiudicazione dei contratti oggetto del Regolamento avviene sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Come previsto all'art. 95 comma 3 del Codice, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Ai sensi dell'art. 148 comma 6, del Codice per lavori di cui al capo III del Codice (appalti nel settore dei beni culturali) di importo pari o inferiore a € 500.000,00 può essere utilizzato il criterio del minor prezzo.

11.4 Nel caso in cui la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche presentate dagli operatori invitati saranno esaminate e valutate da una Commissione giudicatrice composta da tre membri, costituita da esperti nella materia oggetto del contratto da affidare. La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire con le modalità e nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 77 del Codice e delle Linee Guida n. 5 dell'ANAC, recanti i "criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" ("Linee Guida n. 5").

11.5 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6-bis dell'art. 36 del Codice e in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 16 del Regolamento. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà dei Musei Reali di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti.

## **12. Stipula del contratto**

12.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dei Musei Reali o mediante scrittura privata.

12.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice e delle Linee Guida n. 4, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera bbbb) del Codice e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni (dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione) per la stipula del contratto.

12.3 La stipula del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso termine indicato nel bando o nell'invito a offrire.

12.4 All'esito della procedura negoziata, i Musei Reali pubblicano tutte le informazioni relative alla procedura di gara, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati e il soggetto aggiudicatario e provvedono a trasmettere le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

### **13. Affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, "di direzione dell'esecuzione," di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro**

Ai sensi dell'articolo 157 del Codice, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, "di direzione dell'esecuzione," di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dai Musei Reali a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice".

### **14. Affidamento dei lavori concernenti beni culturali di valore inferiore a € 300.000,00 in regime di somma urgenza**

14.1 Ai sensi dell'articolo 23 del D. M. 154/2017 e dell'art. 163 del Codice, i lavori concernenti beni culturali, di valore inferiore a € 300.000,00, caratterizzati da somma urgenza – ossia, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene culturale medesimo e al solo fine di rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo – possono essere affidati in via diretta, previa consultazione di un preventivo per ogni categoria di intervento resasi necessaria e redigendo una congrua motivazione da rendere nel primo atto successivo all'affidamento. Si applica, ove possibile, la procedura per gli affidamenti inferiori a € 40.000,00.

14.2 Stante l'urgenza, gli aggiudicatari autocertificano ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso degli stessi requisiti di partecipazione che sarebbero stati previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo se fosse stata bandita una procedura selettiva ordinaria.

14.3 I Musei Reali verificano le autocertificazioni rese entro un termine compatibile con la gestione della situazione di emergenza in corso e, comunque, entro sessanta giorni dall'affidamento. I Musei Reali danno conto della sussistenza dei requisiti nel primo atto successivo alle verifiche. In ogni caso, non si procederà al pagamento dei corrispettivi in assenza del buon esito dei controlli. Qualora sia accertato che l'affidamento è avvenuto a favore di un operatore economico privo dei requisiti necessari, i Musei Reali recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; i Musei Reali procedono conseguentemente alla segnalazione presso le competenti Autorità.

### **15. Pubblicità e comunicazioni**

15.1 Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'ANAC, con attribuzione del Codice Identificativo Gara – CIG – e, ove previsto, deve es-

sere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP/CUP, con attribuzione del Codice Unico di Progetto – CUP. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente all’acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

15.2 L'esito delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento è pubblicato, mediante avviso di post-informazione, sul sito internet dei Musei Reali.

## **16. Requisiti di qualificazione**

16.1 Per partecipare alle procedure previste dal Regolamento, gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice e i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria stabiliti nella lettera di invito sulla base dell’importo e della specificità dell’appalto da affidare, nel rispetto dei contenuti del Codice e delle norme di attuazione del Codice.

16.2 Per i lavori di importo superiore a € 150.000,00 è necessario il possesso di attestazione SOA adeguata all’importo e alle categorie dei lavori da affidare.

16.3 Ai sensi dell’art. 146 del Codice, per i contratti del capo III (appalti nel settore dei beni culturali), non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento.

16.4 I Musei Reali procedono al controllo dei requisiti di cui al paragrafo che precede mediante il sistema telematico AVCPass, in conformità alla Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, o mediante la Banca dati nazionale degli Operatori Economici prevista all’art. 81 del Codice, quando questa sarà resa operativa.

## **17. Controlli sulle autodichiarazioni**

17.1 I Musei Reali effettuano idonei controlli ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici aggiudicatari di tutti gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.

## **18. Principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti**

18.1 Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

18.2 Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. L’affidamento e/o il reinvitto al contraente uscente hanno quindi carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale più stringente. In particolare, tale scelta deve essere motivata in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvitto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve altresì tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazio-

ni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

18.3 La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali i Musei Reali, in virtù di regole pre-stabilite dal Codice ovvero dai medesimi in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operino alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

## **19. Regolare esecuzione e fatturazione**

19.1 La regolare esecuzione dei servizi e delle forniture affidati mediante procedura negoziata è attestata secondo le procedure interne dei Musei Reali.

19.2 La regolare esecuzione dei lavori affidati mediante procedura negoziata è attestata mediante certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Codice.

19.3 A seguito della verifica della regolare esecuzione dell'appalto, le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nella lettera di invito o nel contratto, in ogni caso nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **20. Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice e le Linee Guida dell'ANAC in attuazione dello stesso.

## **21. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dei Musei Reali, sezione Amministrazione trasparente.